Codice A1813B
D.D. 5 agosto 2021, n. 2279
Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto ''Realizzazione canale scolmatore del Rio Castagnallo nel Comune di Valchiusa - centro abitato di Trausella''. Cat. B1.13 - Pos. 10/VER/2021 - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2279/A1813B/2021 DEL 05/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Realizzazione canale scolmatore del Rio Castagnallo nel Comune di Valchiusa – centro abitato di Trausella”. Cat. B1.13 - Pos. 10/VER/2021 – Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Premesso che:

in data 06 maggio 2021 il sig. Giuseppe Gaido, il Sindaco del comune di Valchiusa (TO), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 40/1998, relativamente al progetto “ Realizzazione canale scolmatore del Rio Castagnallo nel Comune di Valchiusa (TO);

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

il progetto prevede la costruzione di uno scolmatore che convoglierà le acque del Rio Castagnallo nell’area golenale del torrente Chiusella per salvaguardare il centro abitato dell’ex comune di Trausella da eventuali esondazioni in caso di eventi meteorologici intensi. Nella fattispecie, le problematiche sono connesse alle dimensioni delle tubazioni esistenti, tali da non consentire lo smaltimento delle acque raccolte, provocando rigurgiti e allagamenti nelle aree circostanti.
Il canale in progetto, che interessa la zona urbana dell’ex comune di Trausella, ha una lunghezza complessiva di circa 640 m con tubazioni in c.a. vibrocompresso DN 1500 e DN 1800;

Si prevede inoltre la realizzazione dei seguenti interventi:
- realizzazione di una scogliera e risuolatura con massi, a rinforzo di sponde e fondale, nel tratto

interessato dal nuovo scarico in progetto;

il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta o sito Rete Natura 2000;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. 40/98, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: *Ambiente, Energia e Territorio, Agricoltura e Cibo* e *Competitività del Sistema Regionale*;

a seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del d.Lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico, in accordo con il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

in data 11.05.2021 il Settore *Valutazioni ambientali e Procedure integrate* della Direzione *Ambiente, Energia e Territorio*, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, comunicandolo a tutti i soggetti interessati, con nota prot. n. 54651 dell'11.05.2021;

il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato, con Determinazione n. DD-A18 1267 del 13.05.2021, il Dott. For. Elio Pulzoni responsabile del procedimento, in quanto Dirigente del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, e l'Ing. Riccardo Crivellari e l'Arch. Giuseppe Fantinati responsabili dell'istruttoria;

è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale per gli adempimenti istruttori.

Considerato che:

è stata indetta dal Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, la riunione dell'Organo Tecnico Regionale in data 20.07.2021 con nota prot. 33922 convocata per il giorno 02.08.2021;

l'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico Regionale, è stata indetta la conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento; tale conferenza è stata convocata, dal Settore Tecnico regionale con nota prot. n. 33930/A1813B del 20/07/2021, in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 bis, comma 6, della L. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 02.08.2021;

non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo tecnico regionale e dai soggetti interessati:

- Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio (nota prot. 35640 del 29.07.21);
- Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere (nota prot. 35149 del 27.07.21);
- Città Metropolitana di Torino – Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale – Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 (nota prot. 36046 del 02.08.21);
- Città Metropolitana di Torino – Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale – Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera (nota prot. 36044 del 02.08.21);
- ARPA Piemonte - Area Funzionale tecnica - Struttura semplice Ambiente e natura;

Visti i Verbali della riunione dell'Organo Tecnico Regionale e della Conferenza di Servizi;

Rilevato che:
sulla base della documentazione progettuale presentata e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale;

quanto emerso nel corso dell'istruttoria può essere altresì superato con l'osservanza delle condizioni ambientali e delle misure supplementari e delle raccomandazioni inerenti alla fase realizzativa delle opere e di quelle vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni/nulla osta e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

le stesse condizioni ambientali, specificate nell'Allegato "A" alla presente determinazione, verranno verificate nelle successive fasi di progettazione definitiva e realizzativa delle opere e pertanto sarà cura del Responsabile del Procedimento in oggetto procedere in tali fasi alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel citato Allegato A;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

Tutto ciò premesso e considerato,

in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

tenuto conto alla luce degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e s.s. del d.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione;

valutato tutto quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta e in considerazione del fatto che non sono emerse particolari criticità ambientali, gli interventi in progetto, per caratteristiche e localizzazione dell'opera, sono da considerarsi compatibili con le varie componenti ambientali;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non

produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- vista la Legge n. 241/1990;
- visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 104/2017;
- vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;
- visto il RD 523/1904;
- visto il d.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione n. DD-A18 1267 del 13.05.2021 del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto "Realizzazione canale scolmatore del Rio Castagnallo nel Comune di Valchiusa", Categoria B.1.13 Pos. 10/VER/2021 presentato dall'Amministrazione Comunale di Valchiusa, dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. Del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da recepire nelle successive fasi di progettazione e in corso d'opera;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Allegato A

"Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Realizzazione canale scolmatore del Rio Castagnallo nel Comune di Valchiusa – centro abitato di Trausella", localizzato nel Comune di Valchiusa (TO) - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMB "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio e il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata e integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi relative agli eventuali titoli abilitativi sono controllate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione definitiva:

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante Operam -progetto definitivo

- si evidenzia che negli elaborati progettuali non è stato fornito un bilancio degli inerti con indicazione dei volumi di materiali da scavo prodotti ed in esubero e di quelli litoidi necessari per la realizzazione dell'opera;
- per i materiali in esubero, si ritiene opportuno prescrivere che gli stessi siano prioritariamente recuperati come sottoprodotti (terre e rocce da scavo) in un ciclo produttivo o destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti ambientali ecc. o, in subordine, gestiti come rifiuti mediante conferimento a soggetti autorizzati al recupero di terre e rocce da scavo (CER 170504), evitando il loro conferimento in discarica;

- prima dell'inizio lavori venga redatta una valutazione previsionale di impatto acustico prevista dall'art. 8 della Legge n. 447/1995 e smi e art. 10 della L.r. n. 52/2000. Il rumore generato nella fase di realizzazione deve rispettare i limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori; qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo, potranno essere richieste al Comune le deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della L. 447/1995.che individui i livelli sonori attesi presso i ricettori maggiormente esposti e individui, qualora necessari, eventuali interventi mitigativi;
- al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri si ritiene indispensabile che, nell'ambito della progettazione definitiva, vengano definite dettagliate procedure di gestione delle attività svolte nel cantiere;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA e Regione Piemonte (Organo tecnico regionale)

Fase di cantiere e di esercizio

: Corso d'opera e Post operam (fase di esercizio)

- nelle operazioni di reinterro degli scavi dovrà esser posta particolare attenzione alla ricostruzione degli orizzonti pedologici esistenti, separando lo strato superficiale agrario più fertile (topsoil) rispetto al terreno sottostante di minor fertilità; a tale scopo si ritiene che il terreno di scotico debba essere accantonato a bordo scavo e separato rispetto ai materiali da scavo più profondi; al termine dei lavori, i terreni oggetto di scavo dovranno essere restituiti nelle condizioni di giacitura preesistenti e, se necessario, sottoposti ad inerbimento in accordo con i conduttori dei fondi;
- riguardo alla gestione dei materiali da scavo, occorre rammentare al proponente che il loro recupero in loco nell'ambito del medesimo cantiere dovrà sottostare alle indicazioni procedurali contenute all'art. 24 del D.P.R. 120/17;
- l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti è soggetto al rispetto di condizioni che devono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione da inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al Comune e all'ARPA Piemonte (ex art. 21 del D.P.R. n. 120/2017).
- si concordi, con i proprietari o i gestori dei fondi agricoli interferiti, le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino; la fase di cantiere sia organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà.
- le opere in progetto possono presentare, in fase di realizzazione, alcuni modesti impatti sulle acque superficiali dovuti a possibili intorbidamenti connessi alle lavorazioni in alveo per le quali dovranno essere adottate specifiche cautele;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte

3. Misure supplementari e raccomandazioni

Si riportano di seguito misure supplementari, indicazioni afferenti a specifiche normative di settore e raccomandazioni a cui si dovrà dare seguito in fase di progettazione definitiva e realizzazione dell'opera:

3.1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

il progetto definitivo dell'opera, per le parti ricadenti in ambiti sottoposti alla tutela paesaggistica, sarà soggetto alle procedure autorizzative di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/04 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (di competenza comunale ai sensi dell'art. 3 della Lr. 32/2008) e dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal DPCM 12.12.2005 (Relazione paesaggistica). L'intervento dovrà inoltre essere conforme alle

prescrizioni contenute negli articoli nn. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

3.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904

Per quanto attiene alla successiva fase autorizzativa:

3.2.1 il progetto definitivo dovrà contenere l'elaborato grafico riferito al manufatto di sbocco nel Torrente Chiusella;

3.2.2 il progetto venga integrato con una soluzione che preveda la realizzazione di una tubazione, opportunamente dimensionata, che consenta di mantenere una portata minima nel vecchio tracciato lungo il tratto del rio Castagnallo intubato esistente.

3.3 Ulteriori raccomandazioni:

3.3.1 per quanto riguarda le aree boscate si ricorda che: le modifiche della destinazione d'uso delle aree occupati dal bosco ottemperano ai disposti della normativa regionale vigente in materia forestale e sono subordinate alle autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;

3.3.2 sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004 e d.g.r. n. 23-4637 del 06.02.2017);

3.3.3 sono fatte salve le disposizioni del Regolamento regionale 2/R/2017 recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" che permettono il riconoscimento delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco. Tali fattispecie, se riconosciute, non sono soggette né alla disciplina forestale, né a quella paesaggistica, qualora non sussistano altri vincoli di cui al d.lgs. n. 42/2004;

3.3.4 il tracciato non risulta conforme agli strumenti urbanistici e dovrà essere reso conforme attraverso il recepimento dello stesso negli strumenti urbanistici;

3.3.5 qualora il canale scolmatore fosse ritenuto dall'autorità idraulica "corso d'acqua" occorrerà anche procedere ad una modifica dell'art. 30 duodecies comma c delle NdA del PRGC che recita: "è vietato effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata, anche con tubi o scatolari di ampia sezione";

3.3.6 il tracciato attraversa prevalentemente lotti di proprietà privata pertanto dovranno essere acquisite le autorizzazioni/convenzioni, le servitù di passaggio e/o gli espropri per pubblica utilità;

3.3.7 dovrà essere garantito il rispetto delle normative tecniche di Settore relative alle possibili interferenze con altre infrastrutture e con le attività presenti nelle aree agricole.